



Deduzioni sociali

LIG art. 38 cpv. 1 lett. b, d, f, h
LIFD art. 33 cpv. 2, 35, 36 cpv
2^{bis}

Indice

1.	Deduzione per doppio reddito	1
2.	Deduzione per figli	4
3.	Deduzione per assistenza	9
4.	Deduzione per coniugati	11

1. DEDUZIONE PER DOPPIO REDDITO

Panoramica della deduzione per doppio reddito 2022 – 2026

	PF 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025	PF 2026
Cantone	fr. 600.–	fr. 600.–	fr. 600.–	fr. 600.–	fr. 2'200.–
Confederazione	fr. 8'100.– max. fr. 13'400	min. fr. 8'300.– max. fr. 13'600.–	min. fr. 8'500.– max. fr. 13'900.–	min. fr. 8'600.– max. fr. 14'100.–	min. fr. 8'600.– max. fr. 14'100.–

Nel testo seguente vengono impiegati gli importi validi per il **periodo fiscale 2025**.

Le coppie con reddito unico e con doppio reddito che presentano lo stesso reddito complessivo hanno una capacità economica identica. Una deduzione per doppio reddito è dunque difficilmente motivabile dal punto di vista oggettivo. La legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni non permette però di cancellare la deduzione per doppio reddito. Per questo motivo, la deduzione per doppio reddito è stato deliberatamente impostata su un valore basso.

A livello **cantonale** la deduzione per doppio reddito viene concessa se entrambi i coniugi tassati congiuntamente conseguono un reddito da attività lucrativa (art. 38 cpv. 1 lett. b LIG).

La deduzione per doppio reddito rientra tra le deduzioni sociali, che vengono fissate in base alla situazione alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento (art. 38 cpv. 2 LIG).

A livello **federale** la deduzione per doppio reddito figura sistematicamente tra le **deduzioni generali** (cfr. art. 33 cpv. 2 LIFD): se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50%, ma almeno fr. 8'600.– e al massimo fr. 14'100.–. Se uno dei coniugi collabora in

modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi.

Per la concessione della deduzione per doppio reddito a livello **federale** vanno osservati i seguenti principi (cfr. anche Circolare n. 30 dell'AFC del 21.12.2010 concernente Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la LIFD, cifra 9):

- Per **reddito lavorativo** si intende la totalità del reddito da attività lucrativa indipendente e dipendente, principale e accessoria, meno le spese secondo gli art. 26 – 31 LIFD (spese professionali, spese aziendali giustificate, ammortamenti/accantonamenti, perdite) e le deduzioni generali secondo l'art. 33 cpv. 1 lett. d – f LIFD (contributi AVS, LPP, pilastro 3a, IPG, AD e i premi per l'AINP). Nel reddito da attività lucrativa indipendente, il reddito lavorativo corrisponde al saldo del conto profitti e perdite dopo eventuali rettifiche fiscali (in particolare quota privata al secondo pilastro).
- Un'**attività lucrativa** limitata nel tempo o a **tempo parziale** non porta a una riduzione della deduzione.
- Le **indennità per perdita di guadagno** a seguito di un'interruzione temporanea dell'attività lucrativa (servizio militare o civile, assicurazione maternità, indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione, malattia o contro gli infortuni) sono da equiparare al reddito da attività lucrativa. Altri redditi, come in particolare i redditi conseguiti sotto forma di rendita da AVS, LPP, reddito della sostanza o rendite vitalizie, non vengono per contro equiparate al reddito da attività lucrativa (cfr. Zigerlig/Jud, art. 33 N 37a).
- Il diritto alla deduzione è dato anche se **uno dei coniugi collabora in modo determinante a una o più professioni, commerci o imprese del coniuge**. Una collaborazione è considerata determinante se effettuata regolarmente e in misura considerevole e se, qualora questo lavoro venisse effettuato da un terzo, gli si dovrebbe versare un salario per un importo pari alla deduzione legale. La deduzione viene effettuata dal reddito da attività lucrativa comune dei coniugi.
- La base per il **calcolo della deduzione per doppio reddito** è il **reddito da attività lavorativa più basso** dei coniugi. Se il reddito annuo da attività lavorativa (per la definizione cfr. sopra) del coniuge che guadagna meno (dopo deduzione di un eventuale riporto di perdita) è inferiore all'importo minimo di fr. 8'600.–, può essere dedotto solo l'importo inferiore. Non entra in considerazione una deduzione se dall'attività lucrativa è risultata una perdita o se il reddito dopo deduzione del riporto di perdita è uguale a zero. Se il secondo reddito si situa tra fr. 8'600.– e fr. 17'200.–, vale l'importo di fr. 8'600.–. Per un secondo reddito determinante superiore a fr. 17'200.– può essere dedotta la metà di questo reddito. A partire da un secondo reddito netto determinante di fr. 28'200.– si raggiunge l'importo massimo di deduzione di fr. 14'100.–.
- Per trattare nel modo più semplice possibile la deduzione in caso di importante **collaborazione nell'azienda dell'altro coniuge** a ogni coniuge viene in linea di principio aggiunta al suo eventuale reddito da attività lucrativa rimanente la metà del reddito da attività lucrativa comune. È possibile rinunciare a questa aggiunta in ragione della metà ciascuno, se si dimostra in modo credibile che, ad esempio, la quota del coniuge che collabora deva essere valutata maggiormente e che l'altro coniuge percepisce anche un altro reddito da attività lucrativa.

Esempi (Cantone e Confederazione):

- ⇒ Il marito lavora in una fabbrica. La moglie si occupa di diversi lavori nella piccola azienda agricola comune. ⇒ A livello cantonale la deduzione per doppio reddito viene concessa senza ulteriori condizioni. A livello federale viene concessa la deduzione minima di fr. 8'600.– se il reddito annuo da attività lucrativa del coniuge che guadagna meno (moglie) raggiunge l'importo di fr. 8'600.– (per il calcolo dell'ammontare della deduzione cfr. sopra). Se il reddito da attività lucrativa più basso ammonta a meno di fr. 8'600.– può essere dedotto solo il relativo importo. Per semplicità, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito comune generato dall'azienda agricola. La moglie può tuttavia dimostrare che è lei a provvedere in misura principale ai lavori nell'azienda agricola, mentre il marito se ne occupa solo raramente. Se le riesce questa dimostrazione, aumenta la parte a lei assegnata del reddito da attività lucrativa comune, così come aumenta l'importo della deduzione per doppio reddito.
- ⇒ Il marito lavora come insegnante. Inoltre, lavora come bidello assieme alla moglie (LD). Per contratto, il posto di bidello è assegnato a entrambi i coniugi. ⇒ A livello cantonale la deduzione per doppio reddito viene concessa senza ulteriori condizioni. A livello federale si procede nel modo seguente: il salario netto conseguito con il posto di bidello deve essere ripartito in ragione della metà ciascuno su entrambi i coniugi dopo la deduzione delle spese professionali; questo significa che ci si basa sul presupposto di due attività indipendenti. La deduzione minima per doppio reddito di fr. 8'600.– viene concessa se la metà del salario di bidello raggiunge almeno l'importo di fr. 8'600.– (per il calcolo dell'ammontare della deduzione cfr. sopra). Se la metà del salario di bidello è inferiore a fr. 8'600.– può essere dedotto unicamente il relativo importo.
- ⇒ Il marito lavora come capo cantiere, sua moglie è un'amministratrice fiduciaria con attività lucrativa indipendente e consegue un reddito netto annuo di:
- fr. 5'000.– ⇒ Cantone: deduzione di fr. 600.–. Confederazione: è possibile dedurre unicamente questi fr. 5'000.–. Motivazione: il reddito più basso è inferiore all'importo minimo di fr. 8'600.–.
 - fr. 9'000.– ⇒ Cantone: deduzione di fr. 600.–. Confederazione: è possibile dedurre l'importo minimo di fr. 8'600.–.
 - fr. 18'000.– ⇒ Cantone: deduzione di fr. 600.–. Confederazione: è possibile dedurre fr. 9'000.–. Motivazione: 50% di fr. 18'000.–
 - fr. 28'500.– ⇒ Cantone: deduzione di fr. 600.–. Confederazione: è possibile dedurre fr. 14'100.–. Motivazione: l'importo massimo è limitato a fr. 14'100.–.
 - Nel caso in cui la moglie consegua una perdita, la deduzione per doppio reddito non può essere fatta valere né a livello cantonale, né a livello federale.

2. DEDUZIONE PER FIGLI

Panoramica della deduzione per figli 2023 – 2026

	Fase di vita	PF 2023	PF 2024	PF 2025	PF 2026
Cantone	Età prescolare	fr. 6'400.–	fr. 6'400.–	fr. 6'600.–	fr. 9'900.–
	Formazione	fr. 9'600.–	fr. 9'600.–	fr. 9'900.–	fr. 13'700.–
	Formazione lontano da casa	fr. 19'100.–	fr. 19'100.–	fr. 19'700.–	fr. 24'600.–
Confederazione	Nessuna differenziazione	fr. 6'600.–	fr. 6'700.–	fr. 6'700.–	fr. 6'800.–

Per la Confederazione l'importo fiscale si riduce di fr. 263.– per figlio (LIFD 36 II^{bis}).

Nel testo seguente vengono impiegati gli importi validi per il **periodo fiscale 2025**.

Vale il principio secondo cui la deduzione per il figlio può essere fatta valere dal contribuente che provvede **in misura principale al sostentamento finanziario del figlio** con mezzi assoggettati alle imposte (art. 38 cpv. 1 lett. d LIG; art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD). Chi deduce gli alimenti per figli dal reddito imponibile non può perciò procedere alla deduzione per figli. D'altro lato gli alimenti per figli vengono tassati al genitore che li riceve. Poiché gli alimenti per figli vengono equiparati alle risorse proprie, egli viene considerato come il contribuente che provvede al sostentamento del figlio (messaggio relativo alla revisione parziale della legge sulle imposte, quaderno n. 10/2006–2007, pag. 1190; DTF 133 II 311 e 317 = Prassi 2008 n. 39 consid. 6.5 e 8.4; Circolare dell'AFC n. 30, cifre 14.3.2 e 14.5.2). La persona che ha diritto alla deduzione **non** deve necessariamente vivere nella **stessa economia domestica** del figlio (cfr. DTF 133 II 311 = Prassi 2008 n. 39 consid. 6.2).

È **determinante** la **situazione alla fine del periodo fiscale** o dell'**assoggettamento** (art. 38 cpv. 2 LIG; art. 35 cpv. 2 LIFD).

Con "**provvedere al sostentamento**" ai sensi delle disposizioni menzionate va intesa l'intera situazione economica, questo significa che non vanno considerate unicamente le prestazioni in denaro, bensì anche le prestazioni in natura (valutabili in denaro) del genitore a cui sono affidate la custodia e l'educazione del figlio (DTA del 7.5.2004, pubblicata in: ZGRG 3/2004, pag. 119 segg.; DTF del 23.1.2002, pubblicata in: Steuerentscheid 2002 B 29.3 n. 18; cfr. anche Circolare dell'AFC n. 30, cifra 14.2.2.).

Nel campo delle deduzioni sociali, a cui appartiene la deduzione per i figli, le schematizzazioni o le tipizzazioni sono caratteristiche e quindi ammissibili. Nella prassi una tale schematizzazione prevede che la deduzione dei figli non è concessa in linea di principio se il figlio ha propri **redditi** (incluse eventuali borse di studio) superiori a fr. 16'000.– all'anno (formazione nel luogo di residenza), rispettivamente più di fr. 18'000.– all'anno (formazione esterna con il ritorno a casa giornaliero), rispettivamente più di fr. 24'000.– all'anno (formazione esterna con ritorno solamente a fine settimana), oppure con una sostanza netta di fr. 187.500.– o più (supposizione: durata dello studio di 5

anni), perché, in queste circostanze, si deve presumere che il figlio può provvedere lui stesso in misura principale al proprio sostentamento.

2.1 Figli minorenni: principi

I figli non generano le stesse spese in ogni fase della loro vita. Il legislatore **cantonale** ha tenuto conto di questo fatto fissando importi diversi per la deduzione per figli minorenni:

- per figli in età prescolare (incl. scuola dell'infanzia) la deduzione ammonta a fr. 6'600.–,
- per gli altri figli minorenni la deduzione ammonta a fr. 9'900.–
- se il figlio durante la settimana soggiorna nel luogo di formazione, la deduzione aumenta a fr. 19'700.–.

La **Confederazione** prevede una deduzione per figli (invariata) di fr. 6'800.–.

2.2 Figli minorenni con alimenti

Se i genitori **non vivono in concubinato**, il genitore che riceve gli alimenti deve dichiararli in virtù dell'art. 29 lett. h LIG e dell'art. 23 lett. f LIFD. Egli impiega questi proventi per il sostentamento del figlio, ragione per cui dal punto di vista del diritto fiscale si deve partire dal presupposto che, in virtù dell'art. 38 cpv. 1 lett. d LIG e dell'art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, di principio provvede al sostentamento del figlio e dunque può far valere la deduzione per figli. Ciò rimane invariato anche in caso di un'eventuale custodia alternata (cfr. anche Circolare dell'AFC n. 30, cifre 14.3.2 e 14.5.2). La deduzione di alimenti (in caso di figli minorenni) non può essere cumulata con le deduzioni per figli (cfr. TF 25.7.2024, 9C_159/2024, consid. 4.2 e 5.2; TF 18.10.2023, 9C_696/2022, consid. 2.4.4; TF 7.5.2010, in: StR 2010, pag. 671, 2C_835/2009, consid. 3.2; TF 1.4.2010, in: StR 2010, pag. 668, 2C_580/2009 e 2C_581/2009, consid. 4.1; DTF 133 II 311 e 317 = prassi 2008 n. 39 consid. 6.5 e 8.4).

Se genitori non coniugati vivono con figli minorenni *comuni* o *non comuni* nella stessa economia domestica (**concubinato**) e se vengono versati alimenti, il genitore che li versa può dedurli dai suoi redditi (in merito alle premesse cfr. prassi 036-c-01, cifra 3). Il genitore che riceve gli alimenti li deve dichiarare, al contempo ha però diritto alla deduzione per figli (cfr. anche Circolare dell'AFC n. 30, cifre 14.7.2 e 14.9.2).

2.3 Figli minorenni senza alimenti/senza anticipo

Se i genitori **non vivono in concubinato** beneficia della deduzione per figli il genitore che provvede al sostentamento del figlio. Se i genitori esercitano congiuntamente l'autorità parentale, la deduzione per figli viene concessa a ogni genitore in misura della metà ciascuno se entrambi partecipano al sostentamento finanziario (art. 38 cpv. 1 lett. h LIG, art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD).

Se genitori non coniugati vivono con figli minorenni *comuni* nella stessa economia domestica (**concubinato**) e non vengono versati alimenti, si parte dal presupposto che il concubino con il reddito netto più elevato provveda in misura principale al sostenta-

mento dei figli e che abbia dunque diritto alla deduzione per figli (art. 18 DELIG). Questa regolamentazione vale nei casi con e senza autorità parentale congiunta, anche a livello federale (cfr. però art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD). Nei rapporti di concubinato con figli non comuni, ogni genitore (non concubino!) riceve la metà della deduzione per figli. Questi casi dovrebbero essere rari (p.es. domicilio alternato).

2.4 Figli maggiorenni: principi

A livello **cantonale** la deduzione per i figli maggiorenni che seguono una formazione scolastica o professionale ammonta a fr. 9'900.–. Se il figlio durante la settimana soggiorna nel luogo di formazione, la deduzione per figli aumenta a fr. 19'700.–. In questo caso è determinante che il luogo di domicilio e di formazione non siano identici. Se il luogo di domicilio e il luogo di formazione del figlio sono identici, non può essere fatta valere la deduzione per figli superiore. Per contro, per la concessione di questa deduzione non è importante se il figlio soggiorni nel luogo di formazione solo durante la settimana o anche durante i finesettimana. La deduzione superiore di fr. 19'700.– viene concessa anche se il figlio segue una **seconda formazione** e il contribuente provvede in misura principale al sostentamento finanziario del figlio. Le borse di studio vanno aggiunte.

A livello **federale** la deduzione ammonta a fr. 6'800.– anche per i figli maggiorenni.

2.5 Figli maggiorenni con alimenti

L'art. 36 lett. c LIG e l'art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD stabiliscono imperativamente che in caso di figli maggiorenni, gli alimenti non possono più essere dedotti. Se è solo un genitore a provvedere al sostentamento del figlio, a egli spetta anche la deduzione per figli (cfr. Circolare dell'AFC n. 30, cifre 14.11.1 e 14.12.2). Se per contro sono entrambi i genitori a occuparsi del sostentamento del figlio, ciò che nella prassi dovrebbe essere la regola, vale quanto segue:

- A livello **cantonale**, secondo l'art. 38 cpv. 1 lett. h LIG, la deduzione per figli viene concessa a ogni genitore in ragione della metà ciascuno.
- A livello **federale** il genitore con il reddito più elevato può far valere la deduzione per figli. L'altro genitore può far valere la deduzione per persone a carico, a condizione che le prestazioni uguagliano almeno l'importo della deduzione (Circolare dell'AFC n. 30, cifre 14.10.2 e 14.12.2). Questa prassi vale anche se vengono versati alimenti e il figlio ha un proprio domicilio.

Se genitori non coniugati (con figli maggiorenni *comuni* o *non comuni*) vivono nella stessa economia domestica (**concubinato**) e se vengono versati alimenti, la deduzione per figli spetta al genitore che dal punto di vista finanziario provvede principalmente al sostentamento dei figli. Se vengono versati alimenti, essa spetta al genitore che li versa (cfr. Circolare dell'AFC n. 30, cifra 14.15.2).

Se entrambi i genitori provvedono al sostentamento o se ad esempio il padre versa gli alimenti e il figlio vive con la madre, a livello **cantonale** la deduzione per figli viene concessa a entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno. A livello **federale** la deduzione per figli viene concessa al genitore con il reddito più elevato e l'altro genitore

può far valere la deduzione per persone a carico, a condizione che le prestazioni uguagliano almeno l'importo della deduzione (cfr. Circolare dell'AFC n. 30, cifre 14.13.2 e 14.15.2). Queste regolamentazioni valgono anche se il figlio ha un proprio domicilio.

2.6 Figli maggiorenni senza alimenti

Se non vengono versati alimenti, il genitore che vive in comunione domestica con il figlio può far valere la deduzione per figli (cfr. Circolare dell'AFC n. 30, cifra 14.11.1).

Se genitori non coniugati vivono con figli *comuni* nella stessa economia domestica (**concubinato**) e non vengono versati alimenti, si parte dal presupposto che il concubino con il reddito netto più elevato provveda in misura principale al sostentamento dei figli e che abbia dunque diritto alla deduzione per figli (art. 18 DELIG; cfr. anche Circolare dell'AFC n. 30, cifra 14.14.1). Nei rapporti di concubinato con figli non comuni, la deduzione per figli spetta al genitore che vive in comunione domestica con il figlio.

Esempi:

- ⇒ Il padre e la madre sono divorziati. Il loro figlio comune studia a Zurigo e ha una camera a Coira presso la madre. La madre si occupa del sostentamento del figlio; il padre non paga alimenti. ⇒ La madre ha diritto alla deduzione per figli per un importo pari a fr. 19'700.– rispettivamente fr. 6'800.– (confederazione).
- ⇒ Il padre e la madre sono divorziati. Il loro figlio comune studia a Zurigo e ha una camera a Coira presso la madre. Il padre e la madre si occupano congiuntamente del sostentamento del figlio. ⇒ La deduzione per figli pari a fr. 19'700.– (**Cantone**) viene concessa a entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno. A livello **federale** il genitore con il reddito più elevato può far valere la deduzione per figli. L'altro genitore può far valere la deduzione per persone a carico, a condizione che le prestazioni uguagliano almeno l'importo della deduzione, ovvero se ammontano almeno a 6'800 franchi.
- ⇒ Il padre e la madre sono divorziati. Il loro figlio comune studia a Zurigo e ha una camera a Coira presso la madre. Il padre provvede al sostentamento del figlio. ⇒ La deduzione per figli pari a fr. 19'700.– (**Cantone**) spetta a entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno. A livello **federale** il genitore con il reddito più elevato può far valere la deduzione per figli. L'altro genitore può far valere la deduzione per persone a carico, a condizione che le prestazioni uguagliano almeno l'importo della deduzione, ovvero se ammontano almeno a 6'800 franchi.

2.7 Esempi per il Cantone (Confederazione sempre fr. 6'800.–)

- ⇒ A abita a Coira, dove frequenta la scuola cantonale ⇒ viene concessa la deduzione per figli per un importo pari a fr. 9'900.–.
- ⇒ B abita a Domat/Ems e segue un tirocinio a Coira ⇒ viene concessa la deduzione per figli per un importo pari a fr. 9'900.–.
- ⇒ C abita a Poschiavo e frequenta la scuola cantonale ⇒ viene concessa la deduzione per figli per un importo pari a fr. 19'700.–.
- ⇒ D vive a Domat/Ems, frequenta la scuola cantonale a Coira e durante la settimana soggiorna a Coira, nel convitto, poiché la madre (divorziata) vive a Zurigo quale dimorante settimanale per motivi di lavoro ⇒ il soggiorno nel luogo di formazione è dovuto all'assenza per motivi

professionali della madre, non è possibile un rientro quotidiano al domicilio; viene dunque concessa la deduzione per figli pari a fr. 19'700.–.

- ⇒ E vive con i genitori a Rhäzüns e frequenta la scuola cantonale a Coira, dove soggiorna durante la settimana (Casa Florentini) ⇒ viene concessa la deduzione per figli per un importo pari a fr. 19'700.–.
- ⇒ Luogo di domicilio e di formazione (azienda di tirocinio) sono identici, solo la scuola professionale viene frequentata in un altro luogo
 - Luogo di domicilio e di formazione a Ilanz, scuola professionale a Coira ⇒ viene concessa la deduzione per figli per un importo pari a fr. 9'900.–.
 - Luogo di domicilio e di formazione a Coira, scuola professionale sotto forma di corsi a blocco (4 settimane ogni anno; le relative spese rappresentano spese professionali) a Zurigo ⇒ viene concessa la deduzione per figli per un importo pari a fr. 9'900.–.
- ⇒ Il marito vive nei Grigioni, la moglie e il figlio all'estero (matrimonio intatto):
 - Luogo di domicilio e di formazione del figlio nel luogo di domicilio della madre ⇒ viene concessa la deduzione per figli per un importo pari a fr. 6'600.–, risp. fr. 9'900.–.
 - Luogo di domicilio del figlio nel luogo di domicilio della madre, il luogo di formazione è diverso, rientro quotidiano al domicilio ⇒ viene concessa la deduzione per figli per un importo pari a fr. 9'900.–.
 - Luogo di domicilio del figlio nel luogo di domicilio della madre, il luogo di formazione è diverso, senza rientro quotidiano al domicilio ⇒ viene concessa la deduzione per figli per un importo pari a fr. 19'700.–. In questo caso, all'onere della prova del marito vanno poste esigenze più elevate.

3. DEDUZIONE PER ASSISTENZA

Panoramica della deduzione per persone a carico 2022 – 2026

	PF 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025	PF 2026
Cantone	fr. 5'200.–	fr. 5'300.–	fr. 5'300.–	fr. 5'500.–	fr. 5'500.–
Confederazione	fr. 6'500.–	fr. 6'600.–	fr. 6'700.–	fr. 6'800.–	fr. 6'800.–

Per la Confederazione l'importo fiscale si riduce di 263 franchi per persona bisognosa di assistenza (LIFD 36 II^{bis}).

Nel testo seguente vengono impiegati gli importi validi per il **periodo fiscale 2025**.

Il contribuente può dedurre a livello **cantonale** fr. 5'500.– e a livello **federale** fr. 6'800.– per ogni persona totalmente/parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento egli provvede almeno per un importo pari alla deduzione (art. 38 lett. f LIG, risp. art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD). Se in un anno fiscale viene versato meno della deduzione fissata, questa deduzione sociale viene a cadere (cfr. in merito anche la Circolare dell'AFC n. 30 del 21.12.2010 concernente Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la LIFD, cifre 11 e 14.10 segg.).

Per far valere la deduzione per assistenza non è necessario alcun rapporto di parentela. Chi assiste può richiedere la deduzione. È determinante la **situazione al termine del periodo fiscale o dell'assoggettamento** (art. 38 cpv. 2 LIG, risp. art. 35 cpv. 2 LIFD), questo significa che la necessità di assistenza (cfr. al riguardo le spiegazioni seguenti) deve (ancora) risultare in quel momento; vale illimitatamente il principio della data di riferimento (STA A 24 2; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4. ed., Zurigo 2023, art. 35 N 81).

Se agli alimenti si contrappongono (contro)prestazioni misurabili economicamente del beneficiario delle prestazioni, come ad esempio il disbrigo delle faccende domestiche, non si è di fronte ad alimenti ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 lett. f LIG e dell'art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD (cfr. STA A 23 13). Per questa ragione, nel caso di genitori affilianti viene a cadere la deduzione per persone a carico se le loro prestazioni vengono remunerate.

Sebbene l'art. 38 cpv. 1 lett. f LIG, risp. l'art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD non lo menzionino espressamente, la persona assistita deve dipendere dal sostegno. Il presupposto per la concessione della deduzione per assistenza è sempre un **bisogno di assistenza**. Se quest'ultimo non è dato, potrebbe eventualmente trattarsi di una donazione soggetta a imposta (cfr. art. 106a LIG). Il bisogno di assistenza è dato quando, per motivi oggettivi, la persona sostenuta, indipendentemente dal suo volere, non è in grado a lungo termine, totalmente o in parte, di provvedere al proprio sostentamento e necessita dunque dell'aiuto di terzi (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op. cit., art. 35 N 66). Nel campo delle deduzioni sociali, a cui appartiene la deduzione per assistenza, le schematizzazioni o le tipizzazioni sono caratteristiche e quindi ammissibili. Nella prassi una tale schematizzazione prevede che la deduzione per assistenza è concessa in linea

di principio se il **reddito imponibile** più le prestazioni complementari esenti da imposta è **inferiore a fr. 15'000.–** e la **sostanza imponibile** è **inferiore a fr. 30'000.–**, in caso di persona **sola** (STA A 08 53, consid. 4.d). Per i **coniugati**, i valori determinanti sono fr. **28'500.–** (più prestazioni complementari) e **fr. 50'000.–**. Un reddito imponibile di fr. 15'000.– (persona sola), risp. di fr. 28'500 (coniugati) corrisponde, approssimativamente, al minimo vitale agli effetti del diritto esecutivo. I valori limite qui adottati per la sostanza, in base al Tribunale amministrativo, valgono anche qualora la sostanza dichiarata della persona a carico sussista principalmente da un immobile, il quale non sia direttamente liquido-disponibile (STA A 24 2; STA A 13 26, consid. 3b).

Il **divieto di cumulazione** della deduzione per figli e per assistenza vale da un lato nel caso in cui la **persona che versa è la stessa** (Cantone e Confederazione), dall'altro, **nel Cantone**, anche per i **genitori tassati separatamente**, nel senso che un genitore non può richiedere la deduzione per figli se l'altro richiede la deduzione per assistenza (Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, 2. ed., Basilea 2019, art. 35 N 32 e 51). Il divieto di cumulazione **non** è per contro riferito a **terzi**. Nelle famiglie ricostituite, per lo stesso bambino non può essere concessa la deduzione per figli e la deduzione per assistenza. Questa regolamentazione mira a evitare un ulteriore miglioramento della posizione dei concubini rispetto a quella dei coniugi. Per contro, altre persone che provvedono al sostentamento del bambino con un importo almeno pari alla deduzione per assistenza, possono chiedere la deduzione per assistenza. Si pensi ad esempio alle prestazioni di parenti stretti, padrini e madrine. A livello **federale** per i genitori che vivono separati e che sostengono i loro figli, bisogna distinguere tra figli minorenni e maggiorenni: in caso di figli **minorenni**, il genitore che versa gli alimenti per il figlio può dedurli (art. 36 lett. c LIG e art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD). Non può far valere anche la deduzione per persone a carico. All'altro genitore, che deve dichiarare gli alimenti per il figlio, viene concessa la deduzione per figli. In caso di alimenti versati a figli **maggioresnni** in formazione, il genitore che versa gli alimenti non li può più dedurre; in compenso, di principio egli può far valere la deduzione per figli. Se entrambi i genitori versano alimenti, il genitore che versa le prestazioni finanziarie più elevate, ovvero di regola colui con il reddito più elevato, a livello **federale** può far valere la deduzione per figli. A livello **federale** l'altro genitore può far valere la deduzione per persone a carico, a condizione che le prestazioni uguagliano almeno l'importo della deduzione (cfr. Circolare dell'AFC n. 30, cifre 14.10.2, 14.12.2, 14.13.2 e 14.15.2; TF del 23.1.2002, in: Zürcher Steuerpraxis 2002, pag. 147, 2A.406/2001, consid. 2b). Nel **Cantone**, la deduzione per figli viene divisa in parti uguali tra i genitori in questa costellazione (LIG 38 I lett. h). A causa del divieto di cumulo delle deduzioni per figli e per l'assistenza, la deduzione per l'assistenza non è quindi applicabile.

La concessione della deduzione per assistenza viene vincolata alla condizione che il contribuente fornisca prestazioni per un ammontare pari almeno alla deduzione, ovvero per un importo di fr. 5'500.– (Cantone), risp. fr. 6'800.– (Confederazione) (cfr. art. 38 cpv. 1 lett. f LIG, risp. art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD). Le prestazioni inferiori a questo importo sono totalmente irrilevanti anche nel caso in cui fossero soddisfatti tutti gli altri presupposti per la concessione della deduzione. La deduzione per assistenza non viene suddivisa (Locher, op. cit., art. 35 N 50); se due contribuenti assistono la stessa persona, la deduzione va concessa a ognuno di loro se forniscono prestazioni per un

ammontare pari almeno alla deduzione (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op. cit., art. 35 N 50).

Esempi:

- ⇒ A ha 22 anni e studia diritto. Egli viene mantenuto dai genitori, che finanziano anche integralmente i suoi studi. Inoltre, egli riceve fr. 7'000.– all'anno da suo zio U. ⇒ Per il Cantone e la Confederazione vale quanto segue: poiché A viene sostenuto dai suoi genitori (cfr. anche l'obbligo legale dell'art. 277 cpv. 2 CC) e dunque non ha più necessità di assistenza, a U non può essere concessa la deduzione per assistenza.
- ⇒ B ha 25 anni e studia medicina. Per ragioni finanziarie, i suoi genitori possono provvedere solo parzialmente al suo sostentamento (ca. fr. 7'000.–). Per questa ragione B viene sostenuto dal suo padrino H con fr. 6'800.– all'anno. ⇒ Sebbene i genitori possano chiedere la deduzione per figli, a livello cantonale e federale H può far valere la deduzione per assistenza poiché il divieto di cumulazione è riferito unicamente alla stessa persona (art. 38 lett. f LIG, risp. art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD) e a entrambi i genitori (Cantone; art. 38 lett. f LIG), per contro non a terzi.
- ⇒ Il contribuente A sostiene finanziariamente un amico venuto a trovarsi in una situazione di precarietà in seguito a un incidente. Per l'anno civile 2025 gli ha versato fr. 4'000.–. ⇒ A non può dedurre fr. 4'000.–, poiché la prestazione assistenziale effettiva è inferiore alla deduzione per assistenza di fr. 5'500.–, risp. fr. 6'800.–.

Le **prestazioni assistenziali** devono essere sufficientemente **dimostrate**. Il contribuente deve presentare una conferma della persona assistita indicante il tipo, il momento e l'entità dell'assistenza fornita, nonché, su richiesta, i giustificativi dei pagamenti. Inoltre, il contribuente deve dimostrare che la persona assistita è una persona bisognosa di assistenza con reddito e sostanza insufficienti. Tali prove devono essere fornite presentando relative attestazioni e documenti (STA A 08 53, E. 4.d).

4. DEDUZIONE PER CONIUGATI

Questa deduzione sociale esiste **solo** per l'**imposta federale**. È disciplinata nell'art. 35 cpv. 1 lett. c LIFD e rientra tra le misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi. La deduzione fissa per coniugati pari a fr. 2'800.– per coppia, rappresenta una correzione della tariffa e comporta una leggera riduzione del carico fiscale dei coniugi (Messaggio sulle misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi, FF 2006, pag. 4494; Circolare n. 30 dell'AFC del 21.12.2010 concernente Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la LIFD, cifra 12). Vale il principio della data di riferimento conformemente all'art. 35 cpv. 2 LIFD, ovvero i coniugi possono far valere la deduzione per coniugati solo se al termine del periodo fiscale o dell'assoggettamento fiscale non vivono separati legalmente o di fatto.

Mentre la deduzione per doppio reddito può essere fatta valere solo dalle coppie in cui entrambi i coniugi svolgono un'attività lucrativa, la deduzione per coniugati può essere fatta valere da ogni coppia tassata congiuntamente.